

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2025

D.d.u.o. 22 gennaio 2025 - n. 692
2021IT16RFR010 - Decadenza a seguito della rinuncia all'agevolazione concessa all'impresa ISOLTECH s.r.l. (ID 4826692) - Misura «Investimenti linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;
- la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intel-

ligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art.2 (Definizioni), art.4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art.6 (Effetti di incentivazione), art.7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art.8.3 lettera a) (Cumulo), art.9 (Pubblicazione e informazione), art.11 (Relazioni) e art.12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art.17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art.14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1,2,3,4 lettera a), 5,6; 7,8,12,13,14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione europea (c.d. aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate agli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e s.m.i.;
- il decreto 20900 del 29 dicembre 2023 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea sviluppo aziendale e Linea green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027
- il decreto 1° febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea green» e Investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;

Richiamati:

- la convenzione quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;
- il decreto n. 7972 del 29 maggio 2023 con il quale è stato approvato lo schema di accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli inve-

stimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Considerato che l'Avviso di cui decreto 4640/2023 e s.m.i.:

- al comma 1 dell'art. D.2 a) «Rinuncia» recita «...Il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'agevolazione. Successivamente alla concessione il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa».
- al comma 2 dell'art. D.2 c) «Rinuncia» recita «... Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi Online o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it In caso di agevolazione già concessa, il responsabile del procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.».

Vista la domanda di ammissibilità presentata a valere sulla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» presentata dall'impresa ISOLTECH s.r.l. - C.F. 01800190165 - progetto ID 4826692 con prof. O1.2023.0014234 del 13 giugno 2023;

Richiamato il decreto n. 2955 del 20 febbraio 2024 con cui, sulla scorta degli esiti istruttori rilasciati dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a., sono state concesse le agevolazioni previste dalla Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» a favore dell'impresa ISOLTECH s.r.l. per il progetto con ID 4826692 come indicato nella seguente tabella:

Totale Investimenti ammessi Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa			Altre risorse dei Beneficiari o Euro	COR
					Aiuto in ESL corrispondente al	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione		
253.000,00	215.050,00	150.535,00	48.386,25	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	9.120,84	37.950,00	47.070,84	-	18058560

Preso atto che:

- in data 29 marzo 2024 è stato sottoscritto dall'impresa ISOLTECH s.r.l. il contratto di finanziamento per un importo di € 215.050,00 con la banca Bper Banca s.p.a.;
- in data 29 marzo 2024 la banca Bper Banca s.p.a. s.p.a. ha erogato a titolo di anticipo del finanziamento - assistito da garanzia, ai sensi dell'art. C.4.a dell'avviso attuativo della Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'importo di € 150.535,00;
- con nota PEC prof. O1.2024.0023042 del 26 novembre 2024 l'impresa ha comunicato la rinuncia alla domanda di adesione alla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» per il progetto con ID 4826692;
- con nota PEC prof. O1.2025.0000683 del 16 gennaio 2025 la banca Bper Banca s.p.a. ha comunicato la richiesta di estinzione anticipata volontaria del finanziamento e la restituzione dell'intero importo erogato a titolo di anticipo avvenuta in data 16 gennaio 2025 da parte dell'impresa ISOLTECH s.r.l., e di non aver null'altro da pretendere da Regione Lombardia in merito alla garanzia rilasciata a favore della banca stessa a seguito del decreto di concessione n. 2955 del 20 febbraio 2024;

Considerato che:

- l'accantonamento al fondo di garanzia stabilito per l'impresa ISOLTECH s.r.l. dal citato decreto di concessione è pari a € 48.386,25;
- non sono stati erogati alla ISOLTECH s.r.l. né il saldo del finanziamento né il contributo in conto capitale che, come prevede l'avviso, vengono erogati solo successivamente alla conclusione del progetto e alla verifica della rendicontazione finale delle spese;

Dato atto che l'avviso prevede al comma 3b) dell'art. D.2.b) «Decadenza» che «La restituzione dell'ESL relativo alla garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento» e pertanto non si richiede la restituzione della quota dell'ESL relativa alla Garanzia indicata nel provvedimento di concessione;

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2025

Ritenuto di:

- prendere atto della rinuncia pervenuta dall'impresa ISOLTECH s.r.l. (C.F. 01800190165) con nota prot. nr. O1.2024.0023042 del 26 novembre 2024, riferita all'agevolazione concessa per il progetto con ID 4826692;
- dichiarare la decadenza dal beneficio dell'agevolazione concessa all'impresa ISOLTECH s.r.l. per il progetto con ID 4826692 con il decreto n. 2955 del 20 febbraio 2024 a valere sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- dare atto che, a seguito della estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'impresa ISOLTECH s.r.l., perde efficacia la lettera di garanzia emessa contestualmente all'adozione del decreto di concessione da Regione Lombardia a favore di Bper Banca s.p.a.;
- autorizzare Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore della misura a rendere nuovamente disponibili le risorse pari a € 48.386,25 da destinare al Fondo di garanzia e € 37.950,00 per i contributi in conto capitale;

Visto quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto in particolare l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale a seguito della quale il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione;

Dato atto che:

- il codice identificativo della misura CAR è 26488;
- al progetto dell'impresa ISOLTECH s.r.l. (C.F.01800190165) è stato assegnato il codice identificativo dell'aiuto COR 18058560;
- la variazione di cui al presente provvedimento è stata registrata con codice di variazione COVAR 1418821;

Richiamati:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG UR»;
- il decreto 20624 del 20 dicembre 2024 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico nominato con la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>);

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. ha avuto luogo in sede di adozione del decreto n. 2955 del 20 febbraio 2024 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 241/90;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni» e la legge di bilancio

dell'esercizio 2024;

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto della rinuncia pervenuta dall'impresa ISOLTECH s.r.l. (C.F. 01800190165) con nota prot. nr. O1.2024.0023042 del 26 novembre 2024, riferita all'agevolazione concessa per il progetto con ID 4826692.

2. Di dichiarare la decadenza dal beneficio dell'agevolazione concessa all'impresa ISOLTECH s.r.l. per il progetto con ID 4826692 con il decreto n. 2955 del 20 febbraio 2024 a valere sulla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale».

3. Di dare atto che, a seguito della estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'impresa ISOLTECH s.r.l., perde efficacia la lettera di garanzia emessa contestualmente all'adozione del decreto di concessione da Regione Lombardia a favore di Bper Banca s.p.a..

4. Di autorizzare Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore della misura a rendere nuovamente disponibili le risorse pari a € 48.386,25 da destinare al Fondo di garanzia e € 37.950,00 per i contributi in conto capitale.

5. Di attestare che, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 s.m.i., ha avuto luogo in sede di adozione del decreto n. 2955 del 20 febbraio 2024 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>).

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa ISOLTECH s.r.l., alla banca Bper Banca s.p.a., a Finlombarda, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini